

**UNIONE EUROPEA - REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE TOSCANA**

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 - REG. (CE) 1698/2005

**BANDO MISURA 311 – Diversificazione in attività non agricole
Fase 5 Annualità 2012 e Fase 6 Annualità 2013**

Indice

1. Denominazione e codice della misura.....	1
2. Soggetti ammessi a presentare domanda e condizioni di accesso.....	1
3. Sostenibilità ambientale, principalit� dell'attivit� agricola e obiettivi.....	2
4. Investimenti ammissibili e articolazione interna della misura	2
5. Investimenti previsti	4
6. Interventi aventi ad oggetto investimenti immateriali.....	9
7. Tipologie di spesa ammissibili	9
8. Localizzazione dell'investimento.....	10
9. Impegni e riduzioni	10
10. Tassi di contribuzione, minimali e massimali	10
11. Domanda di aiuto	11
12. Richiesta del completamento della domanda di aiuto	12
13. Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale.....	14
ALLEGATO 1.....	15

1. Denominazione e codice della misura

Denominazione della misura: Diversificazione in attivit  non agricole (Art. 52,a,i/art. 53 del Reg. CE 1698/05)

Codice della misura: 311

La misura intende promuovere gli investimenti finalizzati a diversificare le attivit  delle aziende agricole per incrementare il reddito aziendale complessivo ed attivare rapporti economici con soggetti operanti al di fuori del settore agroalimentare, cos  come riportato al paragrafo 5.3.3.1.1 "Diversificazione in attivit  non agricole" del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Toscana versione 7, di cui alla Deliberazione G.R. n.735 del 29 agosto 2011 dal titolo "Reg. Ce 1698/2005 – PSR 2007/2013 – presa d'atto dell'accettazione da parte dei servizi della Commissione Europea della versione 7 del PSR e delle modifiche agli allegati 1 e 2 dello stesso" (di seguito indicato con il termine "**PSR**").

2. Soggetti ammessi a presentare domanda e condizioni di accesso

Sono ammessi a presentare domanda:

1. gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45;
2. gli imprenditori agricoli professionali (IAP) riconosciuti ai sensi della vigente normativa statale (D.Lgs 99/2004) da altre Regioni o Province autonome.
3. gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile limitatamente all'azione A – diversificazione - interventi a.1 "interventi all'interno delle aziende agricole finalizzati allo sviluppo di attivit  e prestazioni socio-assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale dei servizi e delle opportunit  sociali" di cui al successivo paragrafo 5.1.

Per l'azione B – agriturismo – oltre a quanto sopra indicato, per essere ammessi a presentare domanda di aiuto gli imprenditori agricoli, in alternativa, devono:

- essere autorizzati per attivit  agrituristica
- aver gi  presentato al SUAP del Comune di riferimento la DIA per svolgere attivit  agrituristiche
- impegnarsi a presentare la DIA per svolgere attivit  agrituristiche entro il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di pagamento; in questo ultimo caso la domanda   ammissibile se accompagnata dalla relazione agrituristica di cui all'articolo 7 della L.r. 30/2003 redatta sul sistema informativo di Artea con esito positivo.

Tutto quanto sopra riportato deve essere posseduto al momento della domanda di aiuto; inoltre deve essere posseduto e verificato prima dell'assegnazione (in questa fase la verifica   fatta con riferimento anche al momento della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.

I suddetti soggetti devono:

- a) possedere il fascicolo aziendale costituito ai sensi del DPR 503/99 ed essere iscritti all'anagrafe regionale sul sistema informativo di ARTEA;
- b) dichiarare di essere consapevoli che per essere ammessi al sostegno devono essere in possesso dei requisiti di accesso relativi ai beneficiari di cui al paragrafo 2.1 "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" del Documento Attuativo Regionale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 685 del 19 luglio 2010, modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6 settembre 2010, n. 992 del 22 novembre 2010, n. 78 del 21 febbraio 2011, n. 259 del 18 aprile 2011, n. 523 del 27 giugno 2011, n. 647 del 25 luglio 2011, n. 888 del 24 ottobre 2011, n. 1042 del 28 novembre 2011 e n. 1083 del

5 dicembre 2011 (di seguito indicato con il termine **DAR**) nella sezione "Allegato - Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari" (di seguito indicato con il termine "**Allegato al DAR**"). In particolare:

- 1) essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente. Si rinvia a quanto previsto nel sopra citato paragrafo 2.1 "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" dell'Allegato al DAR per le relative specifiche attuative e per la distinzione tra "inaffidabilità totale" e "inaffidabilità parziale" (grave, media);
- 2) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (escluso beneficiari di diritto pubblico);
- 3) non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari. L'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o società semplice, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio (ad esclusione dei beneficiari di diritto pubblico);
- 4) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente (requisito non pertinente per le imprese agricole e per i beneficiari di diritto pubblico);
- 5) non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per gli investimenti oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nel bando;

Limitatamente al suddetto punto 5 il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare prima dell'emissione dell'atto di assegnazione a valere sul PSR di aver rinunciato all'altro contributo concesso, oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di accesso di cui ai punti 1 (limitatamente per l'inaffidabilità totale) 2, 3, 4, 5 devono essere posseduti, attestati (anche mediante dichiarazioni sostitutive) e verificati prima dell'assegnazione e prima del saldo degli aiuti. Il requisito di accesso di cui al punto 1 (limitatamente alle tipologie di "inaffidabilità parziale") deve essere posseduto, attestato (anche mediante dichiarazione sostitutiva) e verificato esclusivamente prima dell'assegnazione degli aiuti.

3. Sostenibilità ambientale, principalit  dell'attivit  agricola e obiettivi

- Come indicato al paragrafo 5.3.3.1.1 "Diversificazione verso attivit  non agricole" del PSR le domande devono essere accompagnate, in fase di completamento, da una valutazione di sostenibilit  ambientale dell'investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.

- L'attivit  agricola deve restare prevalente rispetto alle altre attivit  di diversificazione. Il non rispetto di tale condizione per la durata del vincolo di cui al paragrafo 3.3.3.14 "Periodo di non alienabilit  e vincoli di destinazione" del DAR comporta la revoca e la restituzione del contributo eventualmente concesso.

- La relazione tecnica di cui al successivo paragrafo 12 presentata in fase di completamento della domanda di aiuto, contiene le indicazioni relative alla sostenibilit  ambientale, alla principalit  dell'attivit  agricola e descrive come l'investimento risponde ad almeno uno degli obiettivi della misura.

- La misura si colloca prioritariamente in linea con l'obiettivo specifico del PSR di "mantenimento e creazione di nuove opportunit  occupazionali e di reddito nelle aree rurali" e contribuisce, come indicato nel PSR e in particolare al paragrafo 5.3.3.1.1

B) Cantierabilità degli investimenti

Gli investimenti devono essere cantierabili alla data di ricezione della domanda di aiuto come previsto al paragrafo 2.2 "Cantierabilità degli investimenti" dell'Allegato al DAR. In particolare, il richiedente, pena la non ammissibilità, deve dichiarare che al momento della ricezione della domanda di aiuto sono stati acquistati tutti gli eventuali titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla osta, preventivi e/o quant'altro previsto da specifiche norme vigenti validi per l'effettivo inizio dei lavori.

C) Inizio lavori

Gli investimenti sono ammissibili se sono rispettate tutte le condizioni previste ai paragrafi 2.3 "Inizio lavori" dell'Allegato al DAR e 3.3.3.1.1 "Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento" del DAR in merito all'inizio dei lavori/acquisto/investimenti. In particolare:

1. nel caso di interventi strutturali (lavori edili e di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, ecc.) per i quali necessita il possesso di uno dei titoli abilitativi di cui al paragrafo 2.2 "Cantierabilità degli investimenti" dell'Allegato al DAR, l'impresa richiedente deve presentare copia della "comunicazione di inizio lavori" inviata al Comune competente così come disposto dalla L.R. n. 1/2005 art. 82. La data del timbro postale di invio della comunicazione, ovvero del protocollo di arrivo al Comune nel caso di consegna a mano, deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;
2. nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o che comprendono solo modesti lavori edili e di impiantistica, e che quindi non necessitano di titolo abilitativo, l'impresa richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori che deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;
3. per progetti che prevedono investimenti in macchinari e attrezzature l'impresa richiedente deve dimostrare che i documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto, fatture dei beni acquistati) sono stati emessi in date successive alla data di ricezione della domanda di aiuto;
4. nel caso di investimenti che ricadono in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 39/2000 e s.m.i la cui competenza ai fini autorizzativi è esclusiva di Province, Comunità Montane, Unione dei Comuni, Enti Parco regionali (per i quali non è prevista una comunicazione ufficiale di inizio lavori), il richiedente deve produrre una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori che deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;
5. Nel caso di investimenti prevalentemente immateriali, il richiedente deve dimostrare che la data di stipula dei contratti per l'acquisizione dei servizi e forniture immateriali necessari alla realizzazione del progetto è successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto.

D) Possesso dell'UTE

In base a quanto previsto nel DAR al paragrafo 3.3.3.2.5 "Acquisto e possesso dei beni immobili", sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su UTE in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni previsti allo stesso paragrafo 3.3.3.2.5. Il richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto deve dichiarare di essere consapevole delle presenti disposizioni e limitazioni connesse al possesso dell'UTE.

Il possesso dei beni immobili collegati agli investimenti (nel caso di fabbricati, miglioramenti fondiari ecc.) deve essere verificato prima dell'atto di assegnazione (con riferimento esclusivo alla situazione di questo momento e non a quella della domanda di aiuto) e prima della liquidazione del saldo dei contributi. Al momento della presentazione della domanda di pagamento il beneficiario deve produrre titoli che garantiscano il possesso dei beni immobili in cui sono ricaduti gli investimenti per tutta la durata dei vincoli ex post di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del DAR;

Il possesso delle altre particelle che compongono l'UTE necessarie per l'ammissibilità degli investimenti deve essere verificato prima dell'atto di assegnazione (con riferimento esclusivo alla situazione di questo momento e non a quella della domanda di aiuto) e prima della liquidazione del saldo dei contributi. Al momento della presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del DAR, la composizione dell'UTE può variare, ma deve permanere la prevalenza dell'attività agricola rispetto alle altre attività di diversificazione (rif. Allegato 1 del presente bando).

Articolazione interna della misura

L'articolazione interna della misura 311 è la seguente

Azione A: Diversificazione, prevede le seguenti tipologie di interventi:

- a.1 - attività socio-assistenziali - attività educative e didattiche
- a.2 - salvaguardia dei mestieri tradizionali del mondo rurale
- a.3 - produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili
- a.4 - attività ricreative tramite animali connesse al mondo rurale
- a.5 - attività ricreative e sportive connesse alle risorse naturali e paesaggistiche e alle tradizioni rurali

Azione B: Agriturismo, prevede le seguenti tipologie di interventi:

- b.1 - qualificazione dell'offerta agrituristica
- b.2 - interventi negli spazi aperti
- b.3 - interventi sui fabbricati aziendali

5. Investimenti previsti

5.1 AZIONE A – diversificazione

▪ Tipologia interventi a.1

a.1) interventi all'interno delle aziende agricole finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale dei servizi e delle opportunità sociali, nonché interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative e didattiche.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia a.1 sono:

a.1) I – ristrutturazioni di fabbricati aziendali e acquisto di attrezzature necessarie all'erogazione delle attività previste nei progetti socio-assistenziali.

a.1) II – interventi finalizzati ad allestire e arredare, all'interno dei fabbricati aziendali, aule-laboratori per l'accoglienza degli ospiti e per l'allestimento di una zona di assaggio e sperimentazione. Sono compresi gli interventi relativi all'impiantistica e all'abbattimento delle barriere architettoniche allo scopo di uniformarsi ai requisiti previsti dalla normativa igienico-sanitaria, accesso ai portatori di handicap ai bambini o agli anziani, sicurezza nei luoghi di lavoro.

a.1) III – realizzazione di percorsi sicuri, in conformità con le specifiche disposizioni vigenti, all'interno dei locali e degli spazi aziendali per la visita dell'azienda da parte degli ospiti.

a.1) IV - spese per l'acquisto di strumenti didattici di tipo durevole da utilizzare in azienda, con esclusione di materiale di facile consumo.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi a.1 sono:

- nel caso di progetti per attività e prestazioni socio-assistenziali, ristrutturazione di fabbricati aziendali, da adibire a soggiorni diurni, locali polifunzionali per lo svolgimento di attività formative e didattiche, spogliatoi, servizi igienici, con esclusione dei locali adibiti a pernottamento;
- allestimento di aule laboratorio all'interno dei fabbricati aziendali;
- miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche;
- interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
- allestimento aree da destinare a coltivazioni e/o allevamenti, non come attività produttive aziendali, ma per lo svolgimento delle attività e delle prestazioni oggetto dell'azione;
- acquisto di strumentazioni, attrezzature e arredi, con esclusione di materiale di facile consumo, da impiegare per percorsi formativi-didattici (aule didattiche), per supporti specifici (esigenze persone svantaggiate), per allestimenti esterni (aree attrezzate e percorsi) e interni (arredi);
- adeguamento di strutture e attrezzature esistenti per consentirne l'uso da parte di soggetti svantaggiati;
- realizzazione e/o sistemazione di percorsi sicuri per la visita dei locali aziendali e degli spazi aperti: sono ammesse opere per la realizzazione di camminamenti, corrimano, scalette, ecc.;
- interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi didattico-naturalistici;

Ulteriori specifiche interventi a.1 per attività e prestazioni socio-assistenziali

Per gli interventi b.1 sui fabbricati aziendali gli interventi edilizi ammissibili a finanziamento sono quelli specificati all'art. 79 comma 2 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" come modificata con l.r. 5 agosto 2011, n. 40.

Documentazione di riferimento per l'intervento a1 prestazioni socio-assistenziali

A completamento della domanda di aiuto	Alla relazione tecnica, che completa la domanda di aiuto e che illustra il progetto, deve essere allegato in alternativa uno dei seguenti documenti: copia di una convenzione con un soggetto pubblico, oppure parere di coerenza tra il progetto presentato e la programmazione socio-assistenziale dell'area territoriale di riferimento espresso dall'articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci, oppure copia di un accordo scritto con un soggetto privato.
Alla domanda di pagamento	Presentazione della copia di una convenzione con un soggetto pubblico, oppure copia di un accordo scritto con un soggetto privato, o impegno a iniziare l'attività socio-assistenziale entro 6 mesi dall'accertamento finale.
Per il periodo di vincolo	Una o più convenzioni o accordi scritti, riferiti a periodi anche non continuativi.

▪ Tipologia interventi a.2

a.2) interventi nelle aziende agricole finalizzati alla salvaguardia, ripristino, valorizzazione dei mestieri tradizionali del mondo rurale.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia a.2 sono:

a.2) I – interventi per il ripristino e il mantenimento delle strutture esistenti e delle attrezzature utilizzate, nonché l'acquisto di quest'ultime.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi a.2 sono:

- restauro e risanamento conservativo (art. 79 comma 2 lett. c della L.R. 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio") di locali aziendali finalizzata alla realizzazione di un laboratorio per artigianato; sono compresi gli interventi relativi all'impiantistica;
- restauro conservativo di emergenze architettoniche rurali e di locali da utilizzare per i mestieri tradizionali del mondo rurale, compresi gli interventi relativi all'impiantistica;
- le spese di riparazione di vecchie attrezzature;
- acquisto di attrezzature afferenti allo svolgimento dei mestieri tradizionali del mondo rurale sotto indicati; come indicato al paragrafo 3.3.3.2. Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti) del DAR, è ammesso l'acquisto di materiale usato.

Ulteriori specifiche interventi a.2

Ai fini della presente azione, per "Mestieri tradizionali del mondo rurale" si intendono i processi produttivi e le attività dell'agricoltura e del mondo rurale sotto indicati:

- a) la lavorazione della terracotta e della ceramica, del vetro, del marmo, dell'alabastro, del mosaico, del legno, del ferro battuto per utensileria e per decorazione, della paglia, del cuoio per selleria e finimenti sportivi
- b) la tessitura, la lavorazione della lana e la tintura con colori naturali dei tessuti artigianali;
- c) le attività di maniscalco, di "doma" di cavalli, il mestiere del "buttero", il mestiere del "carbonaio", con relative attività di trasformazione del legno in carbone;
- d) le attività di trasformazione artigianale di alcuni prodotti agricoli svolte in piccole strutture di trasformazione già esistenti, come "metati" per l'essiccazione naturale delle castagne e mulini a pietra per la trasformazione "a freddo" di cereali e castagne;
- e) le attività artigianali connesse ai prodotti tradizionali di cui al decreto di attuazione del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 350 del 8 settembre 1999 di quanto disposto dall'art.8 del Decr.Lgs. n. 173/98 "Disposizioni in materia di costi di produzione per il rafforzamento strutturale delle aziende agricole" e pubblicato nell'Elenco Nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali curato dal Mi.P.A.A.F.. Per informazioni si veda www.arsia.toscana.it.

**

Tipologia interventi a.3

a.3) interventi nelle aziende agricole finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia a.3 sono:

a.3) I – spese per l'installazione di sistemi per la produzione con possibilità di vendita di energia da fonti rinnovabili.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi a.3 sono quelle per la realizzazione dei seguenti impianti:

- impianti solari fotovoltaici;
- impianti solari termici;
- impianti per la produzione di energia termica, energia elettrica, cogenerazione e trigenerazione alimentati a biomasse agroforestali;
- impianti per la produzione di biogas, ottenuto dalla digestione anaerobica di biomasse agricole dedicate e di effluenti di allevamenti, e per la sua conversione in energia elettrica e termica;
- impianti micro-idroelettrici, con potenza di picco non superiore a 20kW_e;
- impianti mini-eolici, con potenza di picco non superiore 100kW_e per impianto;
- impianti per l'utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore anche senza prelievo di fluido.

Sono ammissibili, oltre alle spese per gli impianti e per le attrezzature, le spese relative all'impiantistica, alle opere per la realizzazione di condutture e per i locali di controllo.

Sono ammesse le spese di ristrutturazione di impianti esistenti seppur inizialmente concepiti per altro scopo.

Ulteriori specifiche interventi a.3

Durante la programmazione 2007/2013 gli impianti per la produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, ammissibili nell'ambito degli interventi a.3 possono avere una potenza massima complessiva di 1 Megawatt elettrico (MWe) per UTE.

Il progetto deve essere completato dalle relative autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente.

Nell'ambito della tipologia di investimento a.3 per gli impianti alimentati a biomasse (terza e quarta alinea delle spese ammissibili sopra elencate) durante il periodo di vincolo di destinazione degli investimenti le biomasse agricole e forestali impiegate devono essere prevalentemente di provenienza aziendale. La prevalenza delle biomasse può essere determinata sia in termini quantitativi che qualitativi (inteso come valore dei prodotti agricoli aziendali utilizzati contrapposto al costo dei prodotti acquistati).

Il riferimento normativo per l'individuazione delle biomasse agroforestali è il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152: Allegato X alla parte V, parte II sezione 4 "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" dalla lettera a) alla lettera e):

1. Tipologia e provenienza

- a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
- b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;
- c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;

- d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
- e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli

Per la produzione di biogas da digestione anaerobica sono ammessi anche gli effluenti di allevamento ovvero le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato come definiti dall'art. 74 del D. Lgs. 3 Aprile 2006.

La relazione tecnica che accompagna la domanda di completamento dovrà contenere il *piano di approvvigionamento* delle biomasse.

Il piano di approvvigionamento delle biomasse agroforestali dovrà contenere i seguenti elementi:

- Determinazione del fabbisogno annuo di biomasse agroforestali e di effluenti zootecnici in qualità e quantità (t/anno e relativo contenuto idrico medio) in riferimento alle esigenze energetiche dell'impianto;
- Descrizione delle fonti (boschi, colture dedicate ad uso energetico, residui dall'attività agricola e forestale e dall'allevamento zootecnico, materiale derivante dalla ripulitura dei fiumi e corsi d'acqua, ecc.) e del bacino di approvvigionamento, con una valutazione della distanza media dal punto di reperimento delle biomasse all'impianto di produzione energetica. A questo riguardo è necessario che il beneficiario dimostri l'effettiva disponibilità annua delle biomasse agroforestali aziendali per una quantità o valore pari almeno al 51% del fabbisogno annuo del predetto impianto; per la restante quota di biomasse agroforestali necessarie per l'approvvigionamento dell'impianto il beneficiario deve individuare i soggetti fornitori, che devono dichiarare la loro disponibilità alla stipula di contratti di fornitura o alla stipula di accordi di filiera;
- Descrizione delle modalità di produzione, delle diverse fasi di condizionamento, di trasporto e di stoccaggio delle biomasse agroforestali e degli effluenti zootecnici.
- Descrizione del criterio scelto per la determinazione della prevalenza delle biomasse aziendali.

**

▪ **Tipologia interventi a.4**

a.4) interventi nelle aziende agricole finalizzati allo svolgimento di: attività ricreative tramite animali connesse al mondo rurale; attività di cura, ricovero e addestramento di animali il cui uso sia connesso al patrimonio culturale locale ed alle tradizioni rurali.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia a.4 sono:

a.4) I – allestimento di ricoveri e recinti per gli animali da impiegare per attività ricreative senza fini sportivi agonistici, attività di cura, ricovero, addestramento, nonché spese per l'acquisto di appositi strumenti e ausili specifici per consentire lo svolgimento dell'attività, con esclusione di materiale di facile consumo.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi a.4 sono:

- realizzazione e/o adeguamento di strutture e recinti per il ricovero, per l'addestramento e l'impiego di animali il cui uso sia connesso al patrimonio culturale locale ed alle tradizioni rurali, nonché per le attività faunistico-venatoria (es. recinti, maneggio, laghetti per pesca, gabbie per riproduttori, recinti per ambientamento...);
- acquisto di attrezzature e ausili, escluso il materiale di facile consumo da impiegare nelle attività sopra descritte.

**

▪ **Tipologia interventi a.5**

a.5) interventi nelle aziende agricole finalizzati allo svolgimento di attività ricreative e sportive connesse alle risorse naturali e paesaggistiche e alle tradizioni rurali.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia a.5 sono:

a.5) I – realizzazione o adeguamento di strutture e attrezzature strettamente finalizzate allo svolgimento delle suddette attività, con esclusione dell'acquisto di materiale di facile consumo.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi a.5 sono:

- interventi di restauro e risanamento conservativo (art. 79 comma 2 lett. c della L.R. 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio") di bivacchi fissi;
- interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
- interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi escursionistici;
- interventi per la realizzazione e/o sistemazione di aree verdi attrezzate per lo svolgimento in azienda di attività ricreative all'aria aperta, con esclusione dell'acquisto di piante;
- interventi per la realizzazione di percorsi sicuri compresi quelli posti all'interno delle aziende faunistico-venatorie di cui alla l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- acquisto di attrezzature fisse.

Ulteriori specifiche interventi a.5

Sono esclusi gli investimenti per attività ricreative non connesse alle tradizioni rurali (es. piscine, golf, tennis, ecc.).

5.2 AZIONE B – agriturismo

▪ Tipologia interventi b.1 -

b.1) interventi di qualificazione dell'offerta agrituristica e interventi per la preparazione e somministrazione dei prodotti aziendali agli ospiti delle aziende che svolgono attività agrituristica.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia b.1 sono:

b.1) I - interventi volti a favorire il risparmio energetico e idrico nell'ambito dell'attività agrituristica.

b.1) II - acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività

b.1) III - acquisto di attrezzature per la preparazione dei prodotti da somministrare nell'ambito dell'attività agrituristica

b.1) IV - acquisto di personal computer e dei relativi programmi software.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi b.1 sono:

- realizzazione o miglioramento dell'isolamento termico degli edifici;
- miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento. Per interventi di miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento si intende:
 - a) installazione di caldaie ad alta efficienza certificate e di pompe di calore
 - b) installazione di centralina di controllo per la rilevazione della temperatura
 - c) investimenti per lo sfruttamento dell'energia geotermica
- interventi volti a favorire la qualità delle attrezzature e servizi delle piscine presenti nelle strutture agrituristiche alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);
- sistemi per il recupero, la depurazione e il riutilizzo delle acque per gli usi compatibili;
- realizzazione di vasche, serbatoi, invasi e condutture per la raccolta di acque meteoriche (per attività non produttive);
- impianti di irrigazione a goccia per la distribuzione dei reflui (per attività non produttive);
- adesione al regolamento comunitario vigente EMAS (*Environmental Management Auditing Scheme*) per il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impresa;
- ottenimento della certificazione dei sistemi di gestione ambientale ISO 14001 (International Organization for Standardization);
- ottenimento del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica Ecolabel, secondo la Decisione della Commissione europea 2003/287/CE del 14/04/03 e successive modifiche;
- acquisto di attrezzature idonee per la macellazione degli animali allevati in azienda, per la trasformazione degli alimenti, per la preparazione e conservazione dei cibi, nell'ambito della ristorazione agrituristica e della degustazione. Sono escluse dal contributo le spese per gli acquisti di attrezzature non fisse quali arredi, stoviglie, attrezzature per servizio tavola, vetrerie, porcellane e simili. Sono comprese le spese relative all'impiantistica;
- acquisto di apposito impianto mobile predisposto per la macellazione a norma del Regolamento (CE) n. 853/2004 e acquisto di attrezzature/impianti idonei per il compostaggio degli scarti della macellazione di animali allevati in azienda;
- acquisto di personal computer ed attrezzature informatiche accessorie destinate all'attività aziendale;
- acquisto di software finalizzati alla gestione degli ospiti, alla gestione della struttura aziendale e per sistemi di vendita online dei prodotti e servizi;
- acquisto di strumentazioni per il miglioramento degli standard di qualità e di sicurezza per le piscine già esistenti.

Ulteriori specifiche interventi b.1 finalizzati all'acquisizione di certificazioni di qualità

- Le spese generali direttamente necessarie e coerenti con quanto richiesto dalla normativa che regola l'ottenimento della certificazione, registrazione o marchio devono essere a firma di professionisti o società di consulenza dotati di partita IVA. Per servizi e consulenze esterni si intendono quelli prestati da soggetti totalmente esterni all'impresa. Tali spese non devono essere connesse in alcun modo alle normali spese di funzionamento dell'impresa, né ad adempimenti ad obblighi di legge (es. adeguamento normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).
- Per le imprese che intendono ottenere il marchio comunitario Ecolabel per il servizio di ricettività turistica il gruppo di prodotti a cui il marchio può essere applicato è soltanto il "servizio di ricettività turistica" così definito ai sensi della Decisione della Commissione n. 2003/287/CE del 14/04/03, art. 2: "*erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture recettive dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti. Il pernottamento può comprendere l'erogazione di servizi di ristorazione, attività di fitness e/o spazi verdi*".
- I progetti si intendono realizzati quando sono stati ottenuti la certificazione, la registrazione o il marchio nel rispetto del progetto presentato.

**

▪ Tipologia interventi b.2

b.2) interventi negli spazi aperti aziendali finalizzati a consentire l'ospitalità agrituristica.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia b.2 sono:

b.2) I – realizzazione di percorsi sicuri, in conformità con le specifiche disposizioni vigenti, negli spazi aperti aziendali per la visita dell'azienda da parte degli ospiti.

b.2) II – sistemazione e realizzazione di aree per ospitalità in spazi aperti (compresi agricampeggi e agrisosta camper).

b.2) III – realizzazione di eventuali volumi tecnici strettamente necessari all'attività agrituristica.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi b.2 sono:

- realizzazione e/o sistemazione di percorsi didattico-naturalistici connessi alla fruizione delle risorse forestali e naturalistiche;
- realizzazione e/o sistemazione di aree verdi attrezzate per lo svolgimento in azienda di attività ricreative all'aria aperta, con esclusione dell'acquisto di piante;
- realizzazione e/o sistemazione di percorsi sicuri per la visita negli spazi aperti aziendali;
- opere per la realizzazione di recinzioni, sentieri, parapetti, corrimano, tenuta di terrapieni, scalette, gradinate, regimazione idraulica, illuminazione esterna, ecc.;
- realizzazione e/o sistemazione di aree per l'ospitalità in spazi aperti aziendali al fine di realizzare attività di agricampeggio per l'ospitalità di tende, roulotte e camper;
- realizzazione di elementi essenziali non in muratura, finalizzate ad un corretto inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico (quali *divisori, tettoie, ecc.*);
- interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
- realizzazione dei volumi strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici (idrico, termico, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità o di sicurezza, trovare luogo entro il corpo dell'edificio;
- in relazione all'attività di agricampeggio, realizzazione di servizi igienici-sanitari e servizi di lavanderia all'interno delle strutture esistenti (nel caso di servizi realizzati in nuove strutture non sono ammesse le spese per le opere murarie);
- realizzazione di pozzetti agibili per acque di scarico e pozzetti di scarico per w.c. chimici.

**

▪ **Tipologia interventi b.3** - interventi sui fabbricati aziendali

b.3) interventi sui fabbricati aziendali finalizzati a consentire l'ospitalità agrituristica.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia b.3 sono:

b.3) I – ristrutturazione con le limitazioni previste nel paragrafo successivo "Ulteriori specifiche interventi b.3".

b.3) II – realizzazione di percorsi sicuri, in conformità con le specifiche disposizioni vigenti, all'interno dei locali aziendali per la visita dell'azienda da parte degli ospiti.

b.3) III – eliminazione delle barriere architettoniche, allo scopo di uniformarsi ai requisiti in materia di normativa igienico-sanitaria, accesso ai portatori di handicap, sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi b.3 sono:

- miglioramento delle strutture per l'ospitalità e per la ricettività dell'azienda;
- ristrutturazione e adattamento di locali per la macellazione aziendale secondo le indicazioni di cui alla delibera 31 agosto 2009, n. 746 (Linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale), nonché ristrutturazione e adattamento di locali esistenti per la macellazione a norma del Regolamento (CE) n. 853/2004;
- miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche;
- realizzazione e/o sistemazione di percorsi sicuri per la visita nei locali e negli spazi aperti aziendali: sono ammesse opere per la realizzazione di camminamenti, corrimano, scalette, ecc.;
- sono comprese le spese relative all'impiantistica.

Ulteriori specifiche interventi b.3

Per gli interventi b.3 sui fabbricati aziendali gli interventi edilizi ammissibili a finanziamento sono quelli specificati all'art. 79 comma 2 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" come modificata con l.r. 5 agosto 2011, n. 40.

Con riferimento alla scheda di misura del PSR e alla zonizzazione di cui alla DGR n. 785/2007, si precisa quanto segue:

- gli investimenti di cui al punto b.3 ristrutturazioni di fabbricati compreso **l'aumento dei posti letto** possono essere finanziati solo nelle aree rurali classificate C2 e D;
- gli investimenti di cui al punto b.3 ristrutturazione di fabbricati, percorsi sicuri, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza nei luoghi di lavoro possono essere finanziati nei comuni rurali classificati **B, C e D** anche se collegati a tipologie di investimento non ammissibili (es. aumento dei posti letto in zona C1 e B), precisando che in questo ambito i lavori edili, compresi i lavori di impiantistica devono essere effettuati su strutture abitabili/agibili e sono ammissibili solo se strettamente funzionali a interventi per:
 - la realizzazione di percorsi sicuri in azienda e per la visita alle strutture produttive aziendali, ristrutturazione e adattamento di locali per la preparazione e somministrazione pasti, per le degustazioni e per la macellazione aziendale;
 - l'abbattimento delle barriere architettoniche per il facile accesso ai portatori di handicap, ai bambini o agli anziani;
 - la sicurezza nei luoghi di lavoro.

6. Interventi aventi ad oggetto investimenti immateriali

La finalità di questi investimenti è la stessa dell'investimento materiale al quale sono collegati.

Nel rispetto di quanto previsto nel DAR (paragrafo 3.3.3.2.2 "Investimenti immateriali realizzati da privati"), le tipologie di investimento immateriali finanziabili sono le seguenti:

- Spese propedeutiche all'acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività;
- Spese per l'acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività.

Il sostegno non è concesso per i costi di mantenimento della certificazione.

La quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al **25%** dell'intero investimento.

7. Tipologie di spesa ammissibili

7.1 Normativa di riferimento e modalità di pagamento

Per le norme sull'ammissibilità delle spese si fa riferimento al paragrafo 3 del DAR ("Spese ammissibili"), salvo quanto previsto nei successivi paragrafi.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve rispettare quanto previsto dal DAR al paragrafo 3.3.3.1.4 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento del DAR, che elenca quelle che sono le modalità di pagamento dei fornitori ammesse.

7.2 Ulteriori specifiche e limitazioni sulle spese ammissibili rispetto a quanto previsto nel DAR

a) Spese generali

Le spese generali sono complessivamente ammesse nel limite massimo del **10%** calcolato sull'investimento complessivo ammesso a contributo. I limiti massimi sono articolati a seconda delle seguenti tipologie di investimento o di spesa:

- 1) acquisto di macchine o attrezzature: le relative spese generali (onorari di professionisti abilitati, consulenze, gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritto di brevetto e di licenze inerenti gli investimenti per i quali viene richiesto il contributo), anche finalizzate alla sicurezza sui luoghi di lavoro sono ammesse nel limite del 1% calcolato sull'importo complessivo dell'investimento a cui queste si riferiscono;
- 2) altri investimenti (esclusi gli acquisti di macchine o attrezzature): le spese generali (onorari di professionisti abilitati, consulenze, gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritto di brevetto e di licenze inerenti gli investimenti per i quali viene richiesto il contributo) sono ammesse nel limite del 10% calcolato sull'importo complessivo dell'investimento a cui queste si riferiscono;
- 3) altre spese generali: sono ammesse nel rispetto del limite massimo del 10% calcolato sull'investimento complessivo ammesso a contributo, al netto della quota collegata ai punti 1) e 2). Rientrano tra le altre spese generali le attività di informazione e pubblicità di cui al paragrafo 3.3.3.2.13 "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del DAR, le spese di tenuta del conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione), le spese per garanzie fideiussorie richieste dall'amministrazione se direttamente attribuibili all'operazione oggetto di investimento e previste nel bando (anticipo, SAL, IAP provvisorio, ecc.).

b) Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro

Coerentemente con quanto previsto nel DAR al paragrafo 3.3.3.2.8 "Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro", le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e dai loro familiari (conferimenti in natura) possono avere ad oggetto unicamente gli investimenti per i quali, ai fini dell'ammissibilità, sono soddisfatte le condizioni previste nel DAR al paragrafo 3.3.3.2.8 stesso.

c) Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e ragionevolezza delle spese ammissibili riferita ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi ecc.) di cui al paragrafo 3.3.3.1.2. "Imputabilità, pertinenza e congruità" del DAR, avviene con uno dei seguenti sistemi:

1. comparazione dei preventivi di spesa (nel caso di acquisti);
2. per le voci di spesa di carattere agronomico, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel prezzario regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 29/07/96 n° 954 "PREZZARIO REGIONALE ANALITICO E SINTETICO PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI COMPETENZA PRIVATA IN AGRICOLTURA E FORESTAZIONE", e successive modifiche e integrazioni, se in esso presenti;
3. per le voci di spesa di carattere forestale, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel prezzario approvato dalla Regione Toscana con Deliberazione n. 1091/2008 e s.m.i.;
4. per le voci di spesa di carattere edile/strutturale, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria o, in alternativa con il Prezzario dei Lavori Pubblici approvato con DGR 458 del 6/6/2011;
5. nel caso di voci di spesa non riscontrabili nei prezzari, tramite presentazione di apposita Analisi dei Prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte dell'Ente competente. L'Ente competente può richiedere l'asseveramento dell'Analisi dei Prezzi nei casi in cui lo ritenga opportuno.

7.3 Descrizione delle spese non ammissibili

Fermo restando quanto previsto nel DAR al paragrafo 3 "Spese Ammissibili", non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- 1) lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- 2) opere o investimenti in macchine, attrezzature, impianti riferiti ad UTE diversa da quella indicata in domanda, ancorché relativa alla stessa impresa;
- 3) qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione, relativo a macchinari, attrezzature e impiantistica già esistenti, ad eccezione di quanto specificatamente indicato nel presente bando per l'azione a.2;
- 4) acquisto di mezzi di trasporto, anche se ad uso promiscuo;
- 5) acquisto di attrezzature e materiali di facile consumo;
- 6) acquisto di mobili, attrezzature e arredamenti degli uffici, ad eccezione di quanto specificatamente indicato nel presente bando;
- 7) spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- 8) spese generali relative agli investimenti immateriali;
- 9) onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- 10) acquisto di diritti di produzione agricola, di animali o di piante annuali.
- 11) macchinari e attrezzature usate, ad eccezione di quanto specificatamente indicato nel presente bando per l'azione a.2.

8. Localizzazione dell'investimento

L'investimento, per essere ammesso a beneficio, deve ricadere nel territorio regionale.

- Gli investimenti della misura 311 devono essere realizzati nelle zone classificate come **B, C1, C2 e D**, come definite dalla **Delibera della Giunta Regionale n. 785** del 05/11/2007 "Orientamenti per l'individuazione dei territori eligibili alle forme di sostegno previste dall'asse 3 e dall'asse 4 Metodo Leader del PSR 2007/13 e dall'asse V del POR FESR 2007/13".

In ogni caso, la localizzazione dell'investimento deve rispondere a quanto disposto dal DAR ai paragrafi 3.3.3.3.4 "Localizzazione degli investimenti materiali" e 3.3.3.3.5 "Localizzazione degli investimenti immateriali".

9. Impegni e riduzioni

9.1 Impegni

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a rispettare, oltre agli impegni previsti al paragrafo 3.1.1 "Impegni comuni a tutte le misure" dall'Allegato al DAR, i seguenti impegni specifici:

- 1) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto a non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche (es. detrazioni fiscali, tariffe incentivanti ecc.) per gli investimenti oggetto del finanziamento. Fanno eccezione gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che beneficiano per quota parte di sostegni previsti dalla normativa nazionale vigente; in tal caso i tassi di contribuzione sono indicati al paragrafo 10;
- 2) ad acconsentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria;
- 3) a dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo qualora per esigenze imprenditoriali un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato, ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

9.2 Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post

Fatta salva l'applicazione dell'art. 30 del Reg. Ce n. 65/2011 in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della G.R. in attuazione del D.M 22 dicembre 2009 n. 30125, secondo quanto previsto nel DAR al paragrafo 3.1.5.6 "Istruttoria di recupero".

9.3 Impegni per l'azione B - agriturismo

in caso di domanda di aiuto inerente investimenti di cui all'azione B-Agriturismo, il richiedente si impegna a:

- sottoscrivere una garanzia fideiussoria a favore di ARTEA alla data della domanda di pagamento del saldo, *nel caso che la domanda di aiuto* sia accompagnata dalla relazione di cui all'articolo 7 della l.r. 30/2003 redatta sul sistema informativo di Artea senza presentazione della relativa DIA al comune di riferimento. La mancata sottoscrizione della garanzia fideiussoria non permette l'erogazione del saldo, con obbligo di restituzione dell'eventuale anticipo e/o stato di avanzamento;
- restituire il contributo ricevuto nel caso di perdita dell'autorizzazione per attività agrituristiche durante il periodo di durata degli impegni connessi alla durata dell'operazione di investimento. Nel caso di attività agriturbistica avviata a seguito di presentazione della DIA la restituzione del contributo si applica nel caso di ricevimento, durante il periodo di durata degli impegni sopra indicati, di un atto definitivo di divieto di prosecuzione dell'attività agriturbistica da parte del comune competente.

10. Tassi di contribuzione, minimali e massimali

10.1 Tassi di contribuzione

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto sul costo totale ammissibile, secondo le percentuali di contribuzione sotto indicate, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.3.3.1.1 del PSR.

Il contributo è pari al **40%** del costo ammissibile, elevato al **50%** qualora l'investimento sia realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE (Art. 3 comma 3) e successive modificazioni e integrazioni e sulla base della classificazione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Per i soggetti che rispondono secondo le indicazioni presenti nel DAR (paragrafo 10 Destinazione dei fondi derivanti dall'OCM tabacco) alla definizione di "tabacchicoltore" ed equiparati, il contributo è pari al **50%** del costo ammissibile, elevato al **60%** qualora l'investimento sia realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE (Art. 3 comma 3) e successive modificazioni e integrazioni.

La maggiorazione del tasso sopra indicata si applica alle domande di aiuto o di conferma di domanda presentate da "tabacchicoltori" o da soggetti ad essi equiparati. Al successivo paragrafo 11.1 sono indicate le specifiche per la gestione delle domane di contributo presentate dai tabacchicoltori.

La maggiorazione del contributo per investimenti in zona montana si verifica nei seguenti casi:

- nel caso di investimenti collegati alla superficie: maggiorazione se l'investimento ricade in zona montana.
- nel caso di investimenti non direttamente collegati alla superficie: maggiorazione se almeno il 51% della superficie agricola utilizzata dell'UTE collegata o collegabile all'investimento ricade in zona montana.

Rispetto ai tassi di contribuzione sopra indicati fanno eccezione:

1.a) le domande presentate sul presente bando e sul precedente bando fase 4 relative all'azione a.3 di coloro che intendono aderire ai benefici previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico **6 AGOSTO 2010** "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" e dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico **5 MAGGIO 2011** "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" o che intendono beneficiare di altri contributi pubblici se permesso dalla normativa vigente. Il finanziamento concedibile per le spese relative all'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, a condizione che siano rispettati i criteri di cumulabilità previsti dai sopra citati decreti ministeriali, è in tali casi pari al **30%** della spesa ammissibile, anche se realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE.

1.b) le domande ammesse e non finanziate per carenza di fondi provenienti da fasi precedenti alla fase 4 relative all'azione a.3 e con investimenti collegati ai benefici previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico **19 FEBBRAIO 2007** per le quali, se ammesse a finanziamento, resta ferma per le spese relative all'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili la percentuale di contribuzione pari al **20%** prevista dai precedenti decreti della presente misura e come indicato nel D.M. Stesso, anche se realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE.

2) le domande per la realizzazione di **impianti a biomasse agroalimentari**, da allevamento e forestali per i quali è previsto, ai sensi dell'art. 42 della L 99/2009, che la tariffa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria. Il finanziamento concedibile in tali casi non può essere superiore al **40%** del costo dell'investimento, anche se realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE.

10.2 Minimali e massimali e altre condizioni (de minimis, anticipi e sal)

Come indicato nel DAR (tabella 3.1.3) non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a:

- € 5.000 per progetti relativi a spese per investimenti materiali con opere edili;
- € 2.000 per progetti relativi a spese per investimenti materiali senza opere edili.

Il sostegno è concesso e deve essere conteggiato alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/06 della Commissione del 15.12.06 e s.m.i (de minimis), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore.

Per quanto sopra il richiedente deve dichiarare di non aver ricevuto nei tre esercizi finanziari precedenti atti di concessione o liquidazione di contributi di cui al regime "de minimis" oltre i limiti previsti dalla normativa di riferimento, nonché l'ammontare e le date dell'assegnazione e dell'eventuale erogazione dei contributi stessi.

L'importo massimo del contributo pubblico concedibile a valere sulla misura 311 per beneficiario è di € **200.000** per ogni annualità finanziaria.

E' possibile riconoscere il pagamento a titolo di anticipo o a titolo di stato di avanzamento dei lavori nei limiti e nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi 3.1.5.3.1 "Anticipo", 3.1.2.3.2 "Istruttoria della richiesta di anticipo", 3.1.5.4 "Domanda di pagamento" e 3.1.5.4.1 "Istruttoria della domanda di pagamento (stato di avanzamento lavori e saldo)" dell'Allegato al DAR.

11. Domanda di aiuto

A) Termini per la presentazione delle domande di aiuto

Per partecipare alla graduatoria relativa ai fondi disponibili nell'annualità 2012 (fase 5), la domanda per l'accesso ai contributi (denominata 'Domanda di aiuto'), può essere presentata a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro le ore 13 del giorno 15 marzo 2012.

Per partecipare alla graduatoria relativa ai fondi disponibili nell'annualità 2013 (fase 6) le domande di aiuto possono essere presentate a partire dal giorno 16 marzo 2012 ed entro le ore 13.00 del giorno 31 ottobre 2012.

Le domande che perverranno al di fuori dei termini sopra stabiliti saranno escluse dal finanziamento. Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, qualunque sia la modalità di sottoscrizione utilizzata.

B) Modalità di presentazione della domanda di aiuto e di conferma

La domanda di aiuto così come previsto al paragrafo 1 "Condizioni generali" dell'Allegato al DAR, deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata, imp

Ai fini del completamento deve essere richiesta la seguente documentazione, se non già presente nel fascicolo aziendale e se pertinente con la tipologia di investimento.

A) RELAZIONE TECNICA contenente:

1. descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda (ordinamento culturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro) e di quella prevista al termine degli interventi programmati con indicati i riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento;
2. descrizione tecnica degli investimenti;
3. valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa della risorsa idrica nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.3.3.1.1 del PSR;
4. descrizione, secondo le indicazioni dell'Allegato 1 del presente bando, che l'attività agricola sarà prevalente sulle attività di diversificazione previste nell'ambito degli interventi a valere sull'azione A) oppure, disgiuntamente, nell'ambito degli interventi a valere dell'azione B). La relazione tecnica che completa la domanda di aiuto deve dimostrare il permanere della prevalenza dell'attività agricola e per tutto il periodo di vincolo;
5. descrizione degli effetti che gli investimenti programmati avranno sull'azienda, al fine di dimostrare che gli stessi portano alla diversificazione delle attività agricole, e/o alla promozione del risparmio energetico, e/o all'incremento del reddito aziendale complessivo, e/o all'attivazione di rapporti economici con soggetti operanti al di fuori del settore agroalimentare;
6. dimostrazione della pronta cantierabilità delle opere e/o degli acquisti per i quali si richiede il finanziamento secondo quanto indicato al paragrafo 2.2 "Cantierabilità degli investimenti" dell'Allegato al DAR;
7. dimostrazione che gli investimenti previsti non rientrano fra quelli considerabili di sostituzione ai sensi del DAR (paragrafo 3. "Spese ammissibili");
8. motivazione della scelta, fra i tre preventivi eventualmente acquisiti, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di tre preventivi, per i soli casi previsti da DAR;
9. nel caso di impianti da energia solare ed eolica deve essere dimostrata la compatibilità con le norme in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente. Per gli impianti ad energia solare deve essere giustificata l'eventuale messa a terra per assenza o insufficienza di fabbricati e dimostrare che l'occupazione del suolo non determina una diminuzione della capacità produttiva dell'azienda agricola;

La relazione tecnica deve essere firmata congiuntamente dal richiedente e da un tecnico abilitato. La relazione può essere firmata solo dal richiedente nel caso che la domanda di aiuto preveda un contributo richiesto inferiore a 50.000 euro.

B) ALTRA DOCUMENTAZIONE ove pertinente:

1. copia dell'autorizzazione per attività agrituristiche rilasciata ai sensi della l.r. 30/03 o copia della DIA per attività agrituristiche *oppure, in alternativa*, stampa della relazione agrituristiche di cui all'articolo 7 della L.r. 30/2003 redatta sul sistema informativa di Artea e con esito positivo, nonché dichiarazione in merito all'avvenuta presentazione della DIA o impegno a presentarla entro il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di pagamento.
2. per gli interventi a.1 relativi alle attività e prestazioni socio-assistenziali copia di una convenzione con un soggetto pubblico o parere di coerenza, tra il progetto presentato e la programmazione socio-assistenziale dell'area territoriale di riferimento, espresso dell'articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci oppure copia di un accordo con un soggetto privato;
3. eventuale piano di coltura e/o di manutenzione;
4. progetto dell'intervento comprendente il computo metrico estimativo delle opere da realizzare, firmato da un tecnico abilitato, in cui devono essere specificate le spese imputate ad eventuali impianti ed attrezzature nonché le eventuali forniture di beni e servizi da parte del richiedente. In quest'ultimo caso il richiedente deve illustrare l'analisi di tali forniture per tipologia di intervento e dimostrare la congruità del lavoro svolto direttamente, attraverso l'indicazione dei mezzi tecnici impiegati e la quantificazione del lavoro, proprio o dei propri coadiuvanti, necessari per la realizzazione delle singole tipologie di opere previste. Il computo metrico deve essere redatto sulla base dei criteri di valutazione della spesa indicati al precedente paragrafo 7.2; il progetto dovrà contenere le motivazioni in caso di acquisti effettuati con meno di tre preventivi;
5. copia dei preventivi di spesa relativi a macchine e/o attrezzature a giustificazione della valutazione di congruità effettuata e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto, con dichiarazione di pronta consegnabilità dei beni;
6. copia della Concessione, Autorizzazione edilizia, permesso a costruire o D.I.A. o altro titolo abilitativo, comprensiva della documentazione e degli allegati tecnici. La documentazione deve essere controfirmata dal richiedente;
7. se non già compresi nella documentazione di cui al punto precedente, eventuali permessi/autorizzazioni/ concessioni necessarie per la realizzazione dell'intervento in relazione alla sua ubicazione territoriale;
8. documenti necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di priorità dichiarati nella domanda di aiuto e indicati nel paragrafo 3.1.6 "Criteri di selezione delle operazioni finanziate per le misure a sostegno degli investimenti" – Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole" del DAR;
9. dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente;
10. attestazioni (anche mediante acquisizione di dichiarazioni sostitutive) relative ai requisiti di cui al paragrafo 2 "Soggetti ammessi a presentare domanda" del presente bando;
11. nel caso di conferma di domanda presentazione del quadro economico ricompilato della domanda iniziale.

L'ufficio istruttore, qualora ne riscontri la necessità e in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, può chiedere la ricezione di ulteriori documenti, da prodursi eventualmente anche a firma di un tecnico abilitato.

Qualora al momento del ricevimento della richiesta di completamento il richiedente abbia già terminato i lavori e le spese previste in domanda di aiuto, questi può presentare, in sostituzione del completamento della domanda di aiuto, una domanda di pagamento integrata da tutti gli elementi necessari alla verifica dei requisiti di accesso, di priorità nonché di ammissibilità degli investimenti che sarebbero stati richiesti per il completamento della domanda di aiuto, nei modi e nei termini previsti al paragrafo 3.1.5.2 "Completamento della domanda di aiuto" dell'Allegato al DAR.

13. Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale

Si precisa che fino all'atto di assegnazione la verifica di tutti gli elementi concorsuali viene effettuata in base a quanto indicato dal DAR approvato con Delibera di Giunta **n. 685** del 19 luglio 2010 e successivamente modificato/integrato con DGR n. 801 del 6 settembre 2010, 992 del 22 novembre 2011, 78 del 21 febbraio 2011, 259 del 18 aprile 2011, 523 del 27 giugno 2011, n. 647 del 25 luglio 2011, n. 888 del 24 ottobre 2011, n. 1042 del 28 novembre 2011 e n. 1083 del 5 dicembre 2011.

Per le fasi successive si rimanda a quanto stabilito nel DAR vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al PSR della Toscana ai capitoli 3 "Spese Ammissibili" del DAR e 3.1.5 "Procedure amministrative per l'assegnazione e la gestione dei contributi" dell'Allegato al DAR ed in particolare per quanto riguarda i seguenti argomenti:

- Competenze tecnico amministrative sulle singole misure
- Gestione delle economie
- Destinazione dei fondi derivanti dall'OCM tabacco
- Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari (condizioni generali, modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto, domande parzialmente finanziabili)
- Limitazioni ed esclusioni relative a tutte le misure (condizioni di accesso relative ai beneficiari, cantierabilità degli investimenti, inizio lavori)
- Specifiche relative ad alcune misure che prevedono sostegno agli investimenti (impegni comuni a tutte le misure e limitazioni ed esclusioni di misura)
- Tempistica *
- Formazione graduatoria preliminare
- Presa d'atto della graduatoria preliminare
- Completamento domanda di aiuto
- Richiesta del completamento della domanda di aiuto
- Istruttoria completamento domanda di aiuto
- Emissione degli atti di assegnazione dei contributi o stipula della convenzione
- Anticipo
- Variante in corso d'opera
- Richiesta di variante in corso d'opera
- Proroga dei termini
- Richiesta di proroga
- Comunicazioni relative alla cessazione di attività o alla cessazione della conduzione dell'impresa
- Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione
- Domanda di pagamento
- Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata
- Istruttoria di recupero
- Monitoraggio
- Impegni ed obblighi
- Fasi del procedimento per le misure escluse la misura 124 ed escluso l'asse 4.
- Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento
- Disposizioni in materia di informazione e pubblicità
- Importi minimi e massimi dei contributi
- Priorità per la selezione delle domande di aiuto
- Costituzione o aggiornamento fascicolo aziendale
- Reinserimento delle domande non finanziabili dalla graduatoria dell'annualità precedente
- Subentro

* Nota per fondi annualità 2012 fase V (rif. DAR capitolo 2.8 Disimpegno automatico):

I fondi sono assegnati e spesi nel rispetto della regola del disimpegno automatico (c.d. N+2).

Gli enti competenti assegnano i fondi tenendo conto che in ogni caso devono essere in grado di inviare gli ultimi elenchi di liquidazione ad Artea per i fondi 2012 entro il 15 novembre 2014.

Pertanto tutti i tempi concessi ai beneficiari per realizzare i progetti e tutti i tempi per gli adempimenti da parte degli enti devono essere adeguati a questa scadenza.

PRINCIPALITÀ DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA**1. PREMESSA**

La dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola sulle attività di cui all'azione A) o, disgiuntamente, all'azione B) della misura in oggetto, può essere presentata, a scelta del beneficiario, in una delle seguenti modalità:

1) sistema a specifica dimostrazione:

- la dimostrazione deve avvenire tramite idonei documenti contabili/ fiscali/ previdenziali.

2) sistema standard:

- nell'ambito dell'azione A) – diversificazione- per la dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola, il sistema standard è di tipo misto: per la parte agricola relativa alla coltivazione, silvicoltura e allevamento, si prendono a riferimento i valori della PLV standard del regolamento di attuazione della L.r. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana" e per la parte non agricola (attività di agricoltura sociale, attività didattiche, attività ricreative tramite animali, etc.) saranno presi a riferimento i documenti contabili. Nel caso di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche per la prevalenza dell'attività agricola si fa riferimento alle disposizioni contenute nella **circolare n. 32/E del 6 luglio 2009** dell'Agenzia delle Entrate, disponibile su www.regione.toscana.it Sezione Agricoltura – Tema sviluppo rurale.

La prevalenza dell'attività agricola è comunque considerata realizzata nel caso in cui gli impianti per la produzione di energia (sia quelli soggetti a contributo sulla misura in oggetto che quelli eventualmente già presenti in azienda) abbiano una potenza non superiore a 20 KWE.

- nell'ambito dell'azione B) – agriturismo - per la dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola sull'attività agriturbistica si deve fare riferimento al criterio scelto dall'imprenditore agricolo ai sensi della L.r.30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana".

La relazione tecnica che accompagna la domanda di aiuto e che illustra il progetto che si intende attuare deve rappresentare, con riferimento al criterio scelto per la dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola, lo stato dell'azienda al momento della presentazione della domanda e lo stato finale ipotizzato al termine degli investimenti programmati.

Nel caso di domanda di aiuto a valere sia sull'azione A che sull'azione B, la relazione tecnica che accompagna il progetto deve trattare separatamente la dimostrazione della principalità per le due azioni secondo le indicazioni riportate al successivo paragrafo 2.

Per gli impianti a biomassa (all'interno dell'intervento a.3):

- Nel caso di investimenti in impianti per la produzione di energia alimentati con biomasse, la principalità è dimostrata con il rispetto del requisito che la provenienza delle biomasse sia prevalentemente aziendale. La prevalenza può essere determinata sia in termini quantitativi che qualitativi (inteso come valore dei prodotti agricoli aziendali utilizzati contrapposto al costo dei prodotti acquistati).
- La relazione tecnica che completa la domanda di aiuto dovrà contenere il piano di approvvigionamento delle biomasse secondo le indicazioni del punto "Tipologia interventi a.3" del presente bando nonché il criterio scelto per la dimostrazione della prevalenza delle biomasse utilizzate.
- Il riferimento normativo per l'individuazione delle biomasse agroforestali è il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e s.m.i.: Allegato X alla parte V, parte II sezione 4 "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" dalla lettera a) alla lettera e). Per la produzione di biogas da digestione anaerobica sono ammessi anche gli effluenti di allevamento ovvero le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato come definiti dall'art. 74 del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

2. CONTENUTI DELLA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA IL PROGETTO

Di seguito sono specificati i contenuti della relazione tecnica che accompagna il progetto per il quale viene chiesto il contributo sulla Misura 311 del PSR 2007/2013,

Per l'azione A-Diversificazione sono indicati i documenti che consentono di accertare il permanere della principalità dell'attività agricola e che costituiscono l'oggetto essenziale dell'attività di controllo ¹.

Per l'azione B-Agriturismo i documenti che consentono di accertare il permanere della principalità dell'attività agricola e che costituiscono l'oggetto essenziale dell'attività di controllo sono quelli indicati nel regolamento di attuazione della l.r.30/2003, a seconda della scelta fatta dall'imprenditore circa la dimostrazione della principalità dell'attività agricola.

¹

L'impegno relativo alla durata delle operazioni finanziarie è pari a 5 anni ai sensi dell' Art. 72 Reg.CE 1698/2005

2.1 AZIONE A – Diversificazione

Rapporto tra PLV ed entrate da attività diversificate di cui all'azione A della misura 311

Produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno dell'azione a

	Elementi contenuti nella relazione tecnica che accompagna il progetto	Oggetto essenziale dell'attività di controllo nei cinque anni di durata di vincolo
impianti a biomasse	Dimostrazione prevalenza biomassa in termini quantitativi o qualitativi (inteso come valore dei prodotti agricoli aziendali contrapposto al costo prodotti acquistati) con riferimento alla circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 dell'Agenzia delle Entrate	Provenienza e prevalenza biomassa Piano di approvvigionamento e relazione tecnica presentata
impianti fotovoltaici	Descrizione della sussistenza dei requisiti indicati al punto 4 n. 32/E del 6 luglio 2009 dell'Agenzia delle Entrate della circolare per la produzione di energia eccedente i primi 200 KWe (per il punto 2 indicare quale requisito ricorre)	Potenza totale degli impianti presenti in Azienda Verifica requisiti descritti nella relazione tecnica
"altri impianti" per la produzione di energia da fonti rinnovabili:		
"altri impianti" di potenza non superiore a 20 KWe	La prevalenza dell'attività agricola è considerata realizzata nel caso in cui gli impianti per la produzione di energia abbiano una potenza complessiva non superiore a 20 KW elettrici	Potenza totale degli impianti presenti in azienda

Per le altre attività di diversificazione all'interno dell'azione a

Metodo	Elementi contenuti nella relazione tecnica che accompagna il progetto		Oggetto essenziale dell'attività di controllo nei cinque anni di durata di vincolo	
	agricoltura	diversificazione	agricoltura	diversificazione
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D
Standard-misto	Calcolo della PLV agricola, applicando i valori di cui all'allegato A ¹ - parte II - del Reg. 3 agosto 2004, n. 46, tabelle A, B e C, con proiezione per ogni anno di durata di vincolo	Previsione delle entrate derivanti dalle "attività diversificate", suddivise per ogni gli anno di durata di vincolo.	Rispetto dei valori di cui alla colonna "A" in relazione alle attività praticate in azienda.	Documenti contabili e fiscali di legge.
Specifica dimostrazione	Calcolo della PLV agricola, sulla base delle medie degli anni precedenti, con proiezione per ogni anno di durata di vincolo	Previsione delle entrate derivanti dalle "attività diversificate", suddivise per ogni gli anno di durata di vincolo.	Documenti contabili e fiscali di legge.	Documenti contabili e fiscali di legge.

Per l'azione A "diversificazione" interventi a.1 è sufficiente dimostrare nel periodo di durata del vincolo che l'attività agricola esercitata al momento della domanda di aiuto, espressa in PLV, non subisca diminuzioni per il periodo di impegno di cui all'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 come definito nel DAR.

2.2 AZIONE B – Agriturismo

Nel caso che il soggetto richiedente sia già autorizzato ai sensi della l.r.30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana" per la dimostrazione della principalità valgono i riferimenti all'autorizzazione in suo possesso, che devono essere riportati nella relazione tecnica che accompagna il progetto.

Nel caso che il soggetto richiedente si impegni a chiedere l'autorizzazione di cui alla l.r.30/2003 nel periodo successivo alla domanda di adesione alla Misura 311 Azione B – Agriturismo, valgono i riferimenti relativi al parere con esito positivo della relazione agriturstica, che devono essere riportati nella relazione tecnica che accompagna il progetto. *In alternativa* nel caso che il soggetto richiedente abbia già presentato al SUAP la documentazione necessaria per svolgere attività agrituristiche ai sensi della l.r. 30/2003 come modificata dalla l.r. 80/2009, oppure si sia impegnato a presentarla entro il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di pagamento, per la dimostrazione della principalità valgono i contenuti della relazione agriturstica presentata sul sistema informativo di Artea e la cui stampa deve essere allegata alla relazione tecnica che accompagna il progetto.

¹ Per l'applicazione del metodo "standard" l'attività agricola dell'azienda deve essere esercitata in modo conforme agli eventuali disciplinari di produzione e condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola